

**XX SEDUTA****VENERDÌ 27 NOVEMBRE 1953**Presidenza del Presidente **CORRIAS ALFREDO****INDICE**

	Pag.
<b>Gommemorazione dell'ingegner Davide Gapra:</b>	
CRESPELLANI, Presidente della Giunta . . . . .	350
PRESIDENTE . . . . .	350
<b>Disegno e proposta di legge</b>	
(Annunzio di presentazione) . . . . .	349
<b>Mozioni (Per la discussione):</b>	
CRESPELLANI, Presidente della Giunta . . . . .	357
BAGEDDA . . . . .	357
ZUCCA . . . . .	358
<b>Proteste elettorali avverso le elezioni dei consiglieri</b>	
<b>Campus, Bernard, Cottoni (Discussione e decisione):</b>	
PRESIDENTE . . . . .	351
BAGEDDA . . . . .	351
CRESPELLANI, Presidente della Giunta . . . . .	353
SOGGIU PIERO . . . . .	354
ZUCCA . . . . .	355
MELIS, relatore . . . . .	356
<b>Sui servizi del Consiglio:</b>	
ZUCCA . . . . .	349
PRESIDENTE . . . . .	350

**Annunzio di presentazione di disegno  
e di proposta di legge.**

**PRESIDENTE.** Comunico che sono stati presentati il seguente disegno e la seguente proposta di legge:

*dalla Giunta regionale:*

« Modifica alla tabella dell'organico dell'Assessorato ai trasporti e al turismo, allegata alla legge regionale 5 maggio 1953, numero 19 ». (30)

*dai consiglieri Asquer, Muretti, Dessanay, Borghero:*

« Indennità consiliare al personale della Presidenza del Consiglio regionale ». (31)

**Sui servizi del Consiglio.**

**ZUCCA.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ZUCCA.** Signor Presidente, desidero segnalare un inconveniente che si è verificato ieri. Il notiziario sardo di Radio Cagliari, anzichè dare comunicazione dell'avvenuta approvazione della mozione su Carbonia, ha annunciato che di Carbonia si sarebbe discusso ancora oggi. Evidentemente non esiste alcuna sorta di collegamento tra quello che avviene al Consiglio regionale e quello che poi viene comunicato al popolo sardo

*La seduta è aperta alle ore 10,50.*

**BERNARD, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.**

attraverso la radio. Vorrei, pertanto, sapere se esiste un ufficio apposito del Consiglio che si occupi dei comunicati alla stampa e alla radio; se non esistesse, mi parrebbe sommamente opportuno che venisse creato al più presto, al fine di evitare che si diano dei comunicati assolutamente inesatti sui lavori del Consiglio. I lavoratori di Carbonia che hanno seguito quel notiziario attendono ancora oggi gli sviluppi di una discussione che è finita con l'approvazione all'unanimità di un ordine del giorno.

Vorrei, pertanto, sapere se non si ritenga opportuno, prima di discutere il bilancio della Regione, riunire l'Ufficio di Presidenza per esaminare le necessità del Consiglio regionale relativamente ad una migliore organizzazione di tutti i servizi. Si è rimandato sempre — mi pare — un tale esame, per il motivo che eravamo in questi locali un pò a titolo provvisorio; purtroppo, però, il nostro stato di provvisorietà dura già da quattro anni e, senza dubbio, durerà parecchio ancora. Non mi dilungo su altre questioni specifiche: organico, servizio di *buffet*, servizio stenografi, atti del Consiglio eccetera. Sono sicuro che queste mie segnalazioni verranno interpretate non come critiche, ma come suggerimenti per una maggiore efficienza dei servizi consiliari.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Zucca sa che le sue giuste preoccupazioni sono anche le nostre: posso anzi dire che queste preoccupazioni hanno dato luogo, già da oltre un mese, ad una riunione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, a diverse riunioni anzi, nelle quali è stato esaminato il funzionamento degli uffici e dei servizi del Consiglio. Sono state anche prese delle deliberazioni che troveranno, il più rapidamente possibile, attuazione, anche perchè la situazione precaria, nella quale ci troviamo attualmente, dovrà necessariamente protrarsi per un periodo di tempo probabilmente lungo, fino a quando potremo trasferirci nei nuovi locali.

Avremo però la possibilità di sistemarci un pò meglio non appena, fra qualche settimana, saranno pronti alcuni locali, (abbiamo avuto assicurazione che ci verranno assegnati da parte dell'amministrazione provinciale) che sono in corso di riparazione. Ci troveremo ancora

in qualche difficoltà per quanto riguarda l'organizzazione di tutti i servizi, anche dopo che avremo a disposizione i nuovi locali, a causa delle limitate disponibilità di personale; il personale attuale — di ciò l'onorevole Consiglio è a conoscenza — si prodiga senza risparmio per sopperire alle necessità sempre più pressanti.

Non v'ha dubbio, comunque, che vi siano dei servizi che avrebbero bisogno di essere potenziati. Posso assicurare all'onorevole Zucca che da parte dell'Ufficio di Presidenza si cercherà di venire incontro a tutte le esigenze prospettate.

**Commemorazione dell'ingegnere Davide Capra.**

**CREPELLANI, Presidente della Giunta.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CREPELLANI, Presidente della Giunta.** Onorevoli consiglieri, è noto il tragico epilogo della vicenda occorsa all'ingegnere Davide Capra. Non è il momento nè l'occasione per addentrarci nell'esame degli aspetti del problema del banditismo (esame che avrà luogo al momento opportuno, con diversa disposizione d'animo), ma penso che il Consiglio regionale non possa non partecipare all'ondata di commozione e di sdegno che ha scosso tutte le popolazioni della Sardegna.

Nella sorte dell'ingegner Davide Capra, ottimo cittadino e lavoratore, noi vediamo insidiato il lavoro di tutti gli onesti cittadini di Sardegna, vediamo insidiata la tranquillità delle nostre famiglie: non possiamo perciò non esprimere la nostra solidarietà per il lutto che ha colpito la famiglia Capra, non esprimere il nostro sdegno per le cause che l'hanno determinato.

**PRESIDENTE.** La discussione della mozione presentata dall'onorevole Bagedda ed altri ci avrebbe offerto la possibilità di discutere questo gravissimo problema che tutti impressiona. Giustamente, però, l'onorevole Presidente della Giunta ha voluto rivolgere il suo pensiero, prima ancora dell'inizio della discussione, alla vittima di tanta violenza.

Noi, prima di essere profondamente commossi e profondamente addolorati per questo episodio, ne siamo profondamente umiliati. Non possiamo fare altro, in questo momento, in questa sede, che portare il contributo della nostra solidarietà alla famiglia Capra. E' la voce di tutta la Sardegna che in questo momento parla in quest'aula e che porta questo sentimento di solidarietà alla famiglia della vittima della violenza di un manipolo di manigoldi che disonorano la Sardegna e la mettono in una condizione di inferiorità, dalla quale occorre uscire ad ogni costo.

**Discussione e decisione sulle proteste elettorali  
avverso le elezioni dei consiglieri  
Campus, Bernard e Cottoni.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca: « Elezioni contestate ». Il Consiglio ricorderà che nella seduta del primo ottobre erano stati esaminati i ricorsi che contestavano l'elezione degli onorevoli Campus, Bernard e Cottoni. La discussione aveva dato luogo ad un ampio dibattito, a conclusione del quale si era ritenuto necessario un rinvio per dare la possibilità ad alcuni consiglieri di approfondire meglio le questioni giuridiche connesse. Oggi possiamo, pertanto, riprendere il dibattito ed arrivare ad una decisione che non può essere dilazionata ulteriormente.

Apro la discussione, pregando chi intende intervenire di iscriversi a parlare. Ritengo che la discussione possa essere unica per tutti i ricorsi: su ciascuno dei quali, però, il Consiglio dovrà prendere una decisione separata.

E' iscritto a parlare l'onorevole Bagedda. Ne ha facoltà.

**BAGEDDA.** Signor Presidente, colleghi del Consiglio. Il mio Gruppo aveva designato il consigliere Caput a trattare di questa materia. Come tutti sappiamo, però, essa è stata inclusa soltanto ora nell'ordine del giorno, per cui il nostro Gruppo si trova in istato di inferiorità, poichè il consigliere Caput, designato a trattare l'argomento, è assente per precedenti inderogabili impegni in Corte d'Assise, ed io, che intervengo in sua vece, non ho particolarmente approfondito la questione.

Tuttavia, l'Assemblea ha deciso che se ne debba discutere ed io tratterò il problema alla luce di alcuni concetti generali di diritto, che fanno parte delle mie cognizioni, come di quelle di chiunque abbia fatto studi giuridici. Senza volere, come è evidente, recare minimamente offesa a quelli che studi giuridici non hanno compiuto, rivolgo la mia parola ai tecnici del diritto. Mi pare che in tutti i Gruppi politici vi siano dei consiglieri che hanno compiuto studi giuridici, ed è particolarmente a loro che la mia parola si rivolge.

Esiste, anzi tutto, signori del Consiglio, una questione di principio relativa alla trattazione di questo come di altri argomenti: noi dobbiamo, cioè, stabilire se il Consiglio regionale, le cui deliberazioni sono fondate sul principio della maggioranza, può decidere quello che gli pare e piace; oppure se debba attenersi, in una questione d'interpretazione di legge, al senso letterale, al senso logico, ai principi che hanno originato essa legge ed ai fini che questa intende raggiungere. In periodo di decadentismo parlamentare, si disse che alle assemblee tutto era concesso, fuorchè di mutare l'uomo in donna. E' cosa che tutti sapete.

Comunque, è chiaro che le assemblee responsabili non possono prendere decisioni cervelotiche, anche se, dal punto di vista formale, una maggioranza può decidere quello che vuole, anche che due più due fa cinque. Ma, in certi casi, l'operazione diviene difficilissima. Senza dire che questa operazione è stata anche tentata nelle recenti elezioni, ma il risultato ha dimostrato che due più due fa quattro, e non cinque.

Orbene, signori del Consiglio, di che natura è la decisione che noi dobbiamo adottare? Diremo decisione tecnica, non politica, perchè se pensassi che questo Consiglio intende adottare una decisione politica, non farei altro che sedermi, ben comprendendo che gli interessi politici della maggioranza hanno ragione di propendere per una tesi, anzichè per un'altra.

Ma qui si tratta di interpretare rettamente delle leggi, senza commettere degli arbitrî. Io tratterò solamente, esclusivamente e brevemente, l'argomento relativo al ricorso presentato dal dottor Nino Bianchina contro l'ele-

zione del consigliere regionale Salvatore Cottoni; mi disinteresso degli altri.

C'è una relazione della Giunta per le elezioni. In questa sede, ho l'abitudine di essere sempre cortese, di non urtare le suscettibilità altrui: faccio questa premessa per dire che la relazione presentata dalla Giunta delle elezioni è, dal punto di vista giuridico, una mostruosità. Non voglio gettare la croce addosso ad alcuno, ma polemizzare soltanto dal punto di vista giuridico.

Dunque, i principi attraverso i quali la Giunta delle elezioni è arrivata a proporre al Consiglio le decisioni che ha proposto sono questi: il dottor Bianchina ha presentato un ricorso contro l'elezione del consigliere Cottoni, però l'elettore Bianchina si è dimenticato di far legalizzare dal Sindaco o da altro pubblico ufficiale la firma posta in calce al suo ricorso. E poichè vi è una norma del regolamento interno del Consiglio che prescrive la legalizzazione delle firme relative ai ricorsi ed alle proteste — e dice « legalizzate », non « autenticate », come sarebbe corretto —, per questo motivo, la Giunta propone che debba essere dichiarato nullo il ricorso in questione.

Mi rivolgo a tutti quelli che, qui dentro, hanno studiato diritto; e qui, per nostra fortuna, vi sono il Presidente del Consiglio ed il Presidente della Giunta, che hanno raggiunto l'età dei capelli bianchi studiando legge. Si dice questo: che non avrebbe rilevanza, ai fini giuridici, il fatto che la norma contenuta nel regolamento interno non commini esplicitamente la sanzione di nullità per la mancanza di autenticazione della firma del ricorso. Orbene, questa tesi comporta un sovvertimento completo di tutti i principi più elementari che reggono l'ordinamento giuridico.

Io, ripeto, non ero preparato alla discussione di oggi, e mi occupo principalmente di affari penali, ma, in questo mio breve esame mi riaggrancerò ad un principio fondamentale del diritto penale e ad un principio pacificamente accettato in tutte le branche del diritto (penale, civile, amministrativo): nessuna nullità può essere dichiarata se non sia esplicitamente comminata dalla legge. Quindi ecco già un principio fondamentale del quale voi dovrete tenere conto nella vostra decisione: nessuna nullità può essere dichiarata, se non comminata dalla legge; e non

si può parlare, come è detto in questa relazione, di nullità « implicita »: sarebbe giuridicamente aberrante!

E questo io dico a proposito delle nullità in generale, giacchè resta poi da esaminare se una norma interna del nostro Consiglio vincoli anche i terzi, coloro, cioè, che non fanno parte di questo corpo legislativo. Ed il generale principio suenunciato vige soprattutto quando si tratti di diritti soggettivi: poichè, badate, le proteste e i reclami di carattere elettorale non vengono fatti in base ad interessi semplici o ad interessi protetti, essendo un diritto dei cittadini quello di chiedere l'annullamento di una determinata elezione, in circostanze determinate dalla legge.

Ma aggiungo: le norme giuridiche si preoccupano delle forme, ed è giusto che se ne preoccupino; ma, in ogni questione, una cosa è la sostanza, ed altra è la forma. Infatti, per tutte le nullità che la legge commina per questioni di forma, esiste, in genere, una sanatoria. Cioè, la legge dice questo (mi richiamo al codice penale): tutte le volte che, per l'inosservanza di determinate forme, un atto è colpito da nullità, se si raggiunge ugualmente lo scopo al quale l'atto è diretto, la nullità è sanata. Faccio un esempio: la legge civile prescrive che chi cita uno davanti al Pretore, davanti al Tribunale, debba rispettare certi termini (chiedo di essere corretto dai civilisti, se sbaglio). Se io cito uno davanti al Pretore debbo dare al mio avversario, se non vado errato, un termine di tre giorni per comparire; se, viceversa, lo cito oggi per domani la citazione è nulla; ma se quel tale compare ugualmente l'indomani davanti al Pretore, nonostante la nullità, nonostante che la legge, esplicitamente, dica che le citazioni sono nulle, se non vengono rispettati i termini, nonostante tutto questo, la nullità più non sussiste. Quindi, ecco già due principi generali del diritto sui quali dovetè soffermare la vostra attenzione: non esistono nullità implicite, ed esiste una sanatoria delle nullità.

Ed allora voi capite come nel caso in esame la ragione stia dalla parte del dottor Bianchina: il suo ricorso, badate, è stato accettato ed ha raggiunto il suo scopo, tanto è vero che è

passato al Consiglio ed alla Giunta delle elezioni. Quindi, a me pare che, anche ammesso e non concesso che si possa parlare di nullità (e si potrebbe parlare, tutto al più, di irricevibilità), c'è stata la sanatoria: sanatoria che sussiste anche per l'irricevibilità. Se io, infatti, presento una querela al magistrato, e questa querela difetta di bollo, per esempio, la mia querela è irricevibile, cioè il funzionario può rifiutare di riceverla affermando: « Questa querela non è regolare », ma, se essa viene ricevuta, non esiste più alcuna nullità e detta segue il suo corso. Vi sarà una soprattassa sul bollo, vi sarà una sanzione fiscale, ma nient'altro, e la querela produrrà i suoi effetti. Così anche in questo caso.

Poteva rilevare l'irricevibilità colui che ha ricevuto la protesta, eccependo al presentare la mancanza di autenticazione (non di legalizzazione, come è detto purtroppo anche nel regolamento della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati). La questione della irricevibilità poteva essere fatta allora, ma non qui, in sede di merito. Secondo il regolamento interno, secondo la legge, la Giunta deve decidere sul merito, e deve presentare le sue conclusioni al Consiglio. Ma queste conclusioni devono essere relative alla competenza della Giunta per le elezioni, non a questioni relative alla ricevibilità, che dovevano essere fatte da chi aveva ricevuto quella protesta.

Io contesto le conclusioni della Giunta delle elezioni secondo cui esisterebbe un principio generale di diritto elettorale per cui tutte le volte che una firma, una sottoscrizione mancassero di autenticazione, i relativi atti sarebbero nulli.

E' vero, invece, che esiste un principio opposto, giacchè, quando siamo andati a presentare le liste elettorali, le irregolarità in esse contenute ci sono state fatte rilevare, nè c'è stata nullità. Quindi, è arbitrario parlare di principio generale elettorale per cui esisterebbero delle nullità implicite. Nullità implicite non ce ne possono essere e non ce ne sono, nè nel diritto comune, nè in quello elettorale.

Ed allora, signori del Consiglio, io mi riferisco alla mia affermazione iniziale: se il Consiglio dovesse adottare una decisione politica,

a nulla varrebbero le nostre argomentazioni; ma se il Consiglio deve adottare una decisione responsabile, una decisione tecnica, obiettiva, allora voi capite come delle considerazioni che, brevemente, ho svolto debba essere tenuto conto.

Tutto questo varrebbe anche a tranquillizzare la coscienza del consigliere Cottoni. Si veda se il dottor Bianchina — in sostanza — ha ragione o non ha ragione. Se il dottor Bianchina non ha ragione, tutti saremo felici di fare gli auguri al consigliere Cottoni, per la seconda volta. Nell'esaminare la questione — come ho detto — si deve tener conto di alcuni principî fondamentali dell'ordinamento giuridico vigente, senza abusare della maggioranza adottando soluzioni a carattere politico in un caso schiettamente giuridico.

**PRESIDENTE.** E' iscritto a parlare l'onorevole Crespellani in qualità di consigliere regionale e non di Presidente della Giunta. Ne ha facoltà.

**CREPELLANI.** E' evidente, onorevoli colleghi, che in questo argomento io non abbia titolo per intervenire, se non in qualità di consigliere, e come tale intervengo nella discussione.

Intervento brevissimo, rapidissimo, unicamente per chiarire una questione formale che è stata sollevata. Dico subito che sono perfettamente d'accordo — e mi pare che su di essa non ci si debba soffermare — sulla questione sollevata relativamente all'elezione dell'onorevole Campus e del professor Bernard. Mi pare che questo sia anche l'orientamento del Consiglio, dal momento che anche l'onorevole Baggeda si è limitato ad esaminare il caso Cottoni.

La proposta della Giunta delle elezioni, circa quest'ultimo caso, è riassunta nella relazione in questi termini: « In conseguenza, la Giunta delle elezioni dichiara non doversi dar luogo alla procedura prevista dall'articolo 22 del regolamento e propone al Consiglio di deliberare in conformità »; mi pare che tale formulazione sia perfettamente corretta, sia dal punto di vista formale, che da quello della sostanza.

C'è un vizio di forma (dirò poi che è un

qualche cosa di più di un semplice vizio), e cioè: la protesta del dottor Bianchina sarebbe stata firmata dal dottor Bianchina senza autenticazione. Questo difetto viene rilevato dalla Giunta e posto in relazione ad una norma del regolamento interno del Consiglio. I difensori del ricorso Bianchina sostengono: il regolamento interno può vincolare i componenti del Consiglio che tale regolamento si sono dati, ma, non avendo carattere ed efficacia di legge, non può essere impegnativo per i terzi. L'argomentazione è ineccepibile. Non penso che, posta in questi termini la questione, si possa dar torto ai sostenitori di tale tesi.

Se non che è la premessa iniziale che bisogna esaminare. E la premessa iniziale va inquadrata in termini ancor più generali. Noi sappiamo tutti — sono nozioni così elementari che non occorre aver fatto il corso di giurisprudenza per conoscerle — che la sovranità dello Stato si articola in tre poteri; che la divisione dei poteri è giuridica e non funzionale, per cui avviene che, nell'organizzazione dello Stato, talune funzioni possono essere parzialmente esercitate da organi prevalentemente istituiti per lo svolgimento di funzioni diverse. Così avviene anche per gli organi legislativi. Il Consiglio regionale oggi è un organo legislativo. La sua posizione è, dunque, identica a quella delle Camere, come organi del potere legislativo.

Organo, quindi, con funzioni legislative, ma al quale viene attribuito l'esercizio di un potere che è di natura giurisdizionale: quello cioè di risolvere le contestazioni relative alla convalida della elezione dei consiglieri. Ora, è un principio generale, che si ricava inizialmente dal corpo di leggi più qualificato, il codice di procedura civile, (ma che potremmo anche ricavare dai principî generali di tutte le norme che regolano provvedimenti a carattere giurisdizionale: Consiglio di Stato, Giunta Provinciale Amministrativa e così via) che l'atto del privato, il quale eccita l'attività giurisdizionale, deve avere carattere di autenticità. Voi intendete che non è concepibile, sia per la sicurezza e garanzia dei diritti dei cittadini, sia per il rispetto dovuto all'organo giurisdizionale, che un soggetto qualsiasi non identificato, addirittura

in forma anonima o valendosi di un pseudonimo, possa attivare una pronuncia giurisdizionale senza assumere le relative responsabilità.

E, quindi, mi pare che la questione specifica si risolva in questo esame: se, comunque, il ricorso firmato Bianchina abbia gli estremi della autenticità. Io posso ammettere che non fosse indispensabile che questa autenticità venisse stabilita nelle forme previste dal regolamento del Consiglio, che poi sono quelle normali (e, cioè, dichiarazione del notaio o del Sindaco): poteva anche esser stabilita attraverso notifica a mezzo di ufficiale giudiziario.

Infatti, nei procedimenti giurisdizionali normali, avviene proprio questo: che l'atto che inizia la lite è un atto che viene normalmente affidato ad un pubblico ufficiale. Per determinati gradi di giurisdizione si raggiunge la certezza dell'autenticità della firma attraverso la responsabilità del professionista abilitato all'esercizio della professione forense, che assume la rappresentanza del litigante.

Ora qui tutto questo non esiste, non c'è nessun elemento che accerti l'autenticità della sottoscrizione del dottor Bianchina. E dunque, non ci troviamo più di fronte ad un vizio di forma, la cui nullità — concordo con l'onorevole Bagedda — dovrebbe essere dichiarata espressamente; siamo di fronte alla mancanza di un elemento che attiene all'esistenza materiale dell'atto; sussiste, cioè, l'inesistenza giuridica dell'atto, il quale non è idoneo a dare impulso all'azione giurisdizionale, come ha esattamente dichiarato la Giunta delle elezioni nelle sue proposte. Quindi, mi pare che la proposta della Giunta delle elezioni sia, per queste considerazioni, da approvare.

**PRESIDENTE.** E' iscritto a parlare l'onorevole Soggiu Piero. Ne ha facoltà.

**SOGGIU PIERO.** Io credo che sarò ancora più breve, e prendo la parola solo per rispondere ad un'affermazione del collega Bagedda.

Vorrei ricordare all'onorevole Bagedda che il principio assoluto che non può essere dichiarata nullità se non sia comminata espressamente dalla legge è un luogo comune. E' il

principio consacrato nell'articolo 156 del codice di procedura civile, se mal non ricordo, ma che soffre pur sempre delle eccezioni. E la più notevole delle eccezioni è questa: può essere pronunciata nullità, ancorchè non espressamente comminata, quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo; è lo stesso articolo 156 che così statuisce.

E se il collega Bagedda avesse la bontà di esaminare soltanto la giurisprudenza più recente della Cassazione, troverebbe che, ad esempio, tutti gli atti che, senza espressa sanzione di nullità, sono prescritti nelle leggi sul fallimento sono, se eseguiti con difetto di forma, reputati nulli, di una nullità non sanabile. Se avessi un quarto d'ora di tempo, vi potrei indicare la più recente delle sentenze di Cassazione che tratta della questione.

Ed ora veniamo al nostro caso. Ci troviamo in questa situazione? Sì, ci troviamo precisamente in una tale situazione. Il collega Bagedda ha avuto la bontà di ricordare ai colleghi del Consiglio che l'azione esperita, in questa materia giurisdizionale, dal dottor Bianchina è un'azione di natura pubblica, o, se vogliamo usare un termine più familiare, un'azione popolare. E questa è l'argomentazione: il nostro regolamento interno, a simiglianza di quello della Camera, prescrive una legalizzazione che invece è, per sua natura, un'autenticazione, perchè tale la si vuole in relazione all'importanza dell'atto ed al fine che deve raggiungere. Ma, perchè la norma è stata introdotta nel regolamento? E' chiaro: perchè l'organo giurisdizionale sappia, e sappia con sicurezza, che vi è taluno che intende promuovere quell'azione. Non si tratta quindi di un difetto semplicemente formale, nel ricorso Bianchina. Il Presidente della Giunta ritiene che si tratti di qualche cosa di più di un semplice vizio di forma. Credo bene anch'io che sia qualche cosa di più! Si tratta della mancanza dell'assunzione, da parte del ricorrente, della responsabilità che deve assumersi facendo autenticare la propria firma, con la conseguenza che manca nell'organo giurisdizionale qualunque sicurezza, circa — direi — l'esistenza stessa del ricorrente.

La norma non è dettata a caso, ma ha questa

ragione: non si consente che possa essere messa in moto una procedura di revisione, in casi di questo genere, se non vi è chi, con una dichiarazione autenticata, richieda la messa in moto della macchina giudiziaria. Il che manca e, nel caso specifico, noi non possiamo sapere se manca per semplice inavvertenza. Noi sappiamo che manca. Può mancare anche per malizia; anzi, poichè si riferisce ad uno dei casi specifici, cioè a quello dell'avvocato Cottoni, abbiamo dato una scorsa ai motivi indicati e abbiamo trovato che sono del tutto generici. L'impressione che ciascuno dovrebbe ricevere è questa: che quella mancata autenticazione sia dovuta a malizia e non ad inavvertenza.

Questo, tanto per dire le cose con chiarezza; e la conclusione a cui si dovrebbe arrivare è così semplice che, se non ci fosse il dovere di non costituire un precedente gravissimo di deroga alle nostre leggi fondamentali, se non ci fosse questa ragione fondamentale, direi che sarebbe stato molto più comodo ed utile scendere all'esame del merito del ricorso e mostrare quanto esso sia assolutamente infondato. Solo che è così grave la questione di principio, che bene ha fatto la Giunta delle elezioni a porla nei termini in cui l'ha posta.

Il regolamento è una legge importante. Non è vero che il fatto che esso non sia pubblicato nel *Bollettino* della Regione, come non è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il regolamento interno della Camera, gli tolga il valore di legge. Non è una legge formale come le altre, ma è legge; è un atto che ha valore di legge; e tutti sanno bene che l'unico organo competente a risolvere questioni di questo genere è il Consiglio regionale, il quale ha il potere di darsi il suo regolamento interno, che ha valore di legge. Pertanto, siamo in termini di assoluta ortodossia giuridico-costituzionale, caro Bagedda, e tutte le affermazioni che lei ha fatto sono nient'altro che una di quelle gassosine che si tirano fuori per cercare di estinguere un incendio.

**PRESIDENTE.** E' iscritto a parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

**ZUCCA.** Onorevoli colleghi, mi pare che sia opportuno uscire dal terreno direi squisitamente

te giuridico, e ricordare che noi siamo non i componenti di un tribunale, ma di un organismo politico. Devo dire subito che, anche dopo le brillanti disquisizioni giuridiche udite, le cose a me non paiono troppo chiare, nel senso che io non sono troppo convinto, per esempio, della bontà delle tesi sostenute dal Presidente Crespellani e dall'onorevole Soggiu. Comunque, intervengo per dire che, poichè altra volta è stato rinviato il dibattito su tali contestazioni per dare modo, non soltanto alla Commissione ma, evidentemente, anche ai singoli consiglieri di approfondire la questione, non resta ora che prendere una decisione finale.

A tal fine, mi pare si debba, anche per quanto concerne il ricorso Bianchina, richiamare i precedenti consiliari in materia; precedenti che sono di natura politica e di natura giuridica. Fu proprio la nostra parte che, nella prima legislatura, mosse la questione, sostenendo che il Gruppo politico che non aveva ottenuto un quoziente non poteva aver diritto a utilizzare il resto. Questa nostra posizione, che ci sembrava in quel momento giusta, fu respinta dal primo Consiglio regionale, e fu respinta anche dal Tribunale come Ufficio centrale circoscrizionale.

Ora, poichè mi pare prevalente l'interesse politico che il Consiglio ha di risolvere definitivamente queste contestazioni, e, quindi, di assicurare ai colleghi — la cui elezione è contestata — che il Consiglio regionale riconosce valido il loro mandato elettorale, io penso che, prevalendo un tale interesse politico su tutte le incertezze di carattere formale, comprese quelle sollevate dal collega Bagedda e dalla Giunta delle elezioni, il Consiglio possa, con tranquillità, votare a favore della convalida dei colleghi in questione, respingendo, in pratica, le contestazioni mosse.

**PRESIDENTE.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**MELIS, relatore.** Non riprenderò gli argomenti egregiamente svolti dal consigliere onorevole Crespellani e dal collega onorevole Soggiu, circa le obiezioni mosse su un piano strettamente giuridico dall'onorevole Bagedda. De-

sidero soltanto, in qualità di relatore, sottolineare, ancora una volta, l'importanza della decisione che sta per prendere il Consiglio circa il reclamo del dottor Bianchina contro il collega onorevole Cottoni.

Dal decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, numero 1462, articolo 14, risulta in modo nettissimo che spetta al Consiglio regionale la convalida dei propri membri; dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 3, articolo 19, risulta altrettanto chiaramente che il Consiglio regionale ha l'obbligo di regolare i propri lavori in conformità al regolamento interno, che lo stesso Statuto, nello stesso articolo, stabilisce debba essere adottato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, la maggioranza più altamente qualificata.

Il reclamo del dottor Bianchina, come ogni collega ha avuto possibilità di vedere, si riferisce a presunto vizio della procedura seguita dalle commissioni elettorali, relativamente all'assegnazione dei seggi ed all'utilizzazione dei resti da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale; assegnazione ed utilizzazione ritenute erranee. Si tratta, pertanto, esclusivamente di vizio delle operazioni elettorali.

Ora, in base al nostro regolamento interno, articolo 17, affinché un'elezione venga annullata per vizio delle operazioni elettorali, è indispensabile che venga presentata una protesta elettorale. Le proteste elettorali, statuisce esso articolo 17, devono essere autenticate, o meglio, la firma di esse proteste deve essere autenticata da un notaio o dal Sindaco del Comune. Nel nostro caso, l'autentica manca.

Alle ragioni di carattere strettamente giuridico, che sono state portate dai colleghi onorevole Soggiu ed onorevole Crespellani, io aggiungerò qualche considerazione di altra natura, che è stata accennata anche dal collega Soggiu. Noi abbiamo piena competenza, quindi dobbiamo disciplinare noi e noi soli la materia delle convalide; e dobbiamo altresì procedere, nei nostri lavori, in base al regolamento interno e solo in base ad esso.

In tal senso, non può essere revocato in dubbio che le norme contenute in quel regolamento, che noi stessi ci siamo date, debbano regolare

interamente ed esclusivamente la procedura delle discussioni e delle decisioni. Il Consiglio si è dato queste norme, ed i terzi che ricorrono al Consiglio (il quale regolando questa materia ha competenza di organo giurisdizionale), hanno lo stretto onere di uniformarvisi, prendendone conoscenza, ove già non l'abbiano, nel momento stesso in cui promuovono il giudizio. La prassi e le norme parlamentari, sulle quali è stato esemplato il nostro regolamento, sono costanti ed univoche. Sono cento anni di esperienza parlamentare consacrati non solo nel regolamento, ma nella giurisprudenza parlamentare; lo si può evincere da tutti i manuali che riportano la storia delle decisioni parlamentari, e non solo delle nostre Camere, ma delle assemblee di tutti i Paesi democratici.

E' al regolamento che si deve fare appello, a quel regolamento che quelle assemblee si sono dato per disciplinare i propri lavori. Sarebbe estremamente grave che quest'Assemblea, dopo aver disciplinato in un certo modo una determinata procedura, dovesse disattenderla e calpestarla.

E' questo il fatto politico che la Giunta delle elezioni ha ritenuto, a grande maggioranza, di sottolineare, rifiutando di entrare nel merito del ricorso proprio perchè ha considerato insuperabile la pregiudiziale ora accennata. Pertanto, il relatore ritiene che debba essere chiesto al Consiglio di esprimersi con un voto sulla pregiudiziale, e chiede che il Consiglio valuti se debba esso stesso distruggere una norma del suo regolamento.

Nel caso che tale tesi dovesse essere accettata, il relatore dichiara, anche a nome della Giunta delle elezioni, che l'esame del merito non potrebbe modificare le conclusioni di essa Giunta: rimanga, cioè, chiaro che il convincimento della maggioranza della Giunta delle elezioni sulla sostanza del ricorso coincide con i risultati della decisione circa la pregiudiziale; in ogni caso, cioè, si concluderebbe per la convalida del consigliere Cottoni e per il rigetto dei motivi di merito addotti dal ricorrente.

In tal senso la Giunta è del parere che possa anche essere affrontato un esame del merito, sia pure in via subordinata, perchè assolutamente prevalente è parsa la questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione. Secondo la prassi parlamentare, deve essere posta in votazione la convalida: voteremo per alzata di mano sulla convalida di ciascuno dei tre consiglieri di cui è stata contestata l'elezione. Alzi la mano chi intende sia convalidata l'elezione dell'onorevole Campus Antonio Gaetano noto Nino.

(E' convalidata).

Alzi la mano chi intende sia convalidata la elezione dell'onorevole Bernard Fabien.

(E' convalidata).

Alzi la mano chi intende sia convalidata l'elezione dell'onorevole Cottoni Salvatore.

(E' convalidata).

Per la discussione di mozioni.

CRESPELLANI, *Presidente della Giunta*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRESPELLANI, *Presidente della Giunta*. Onorevole Presidente, io già l'altro giorno avevo aderito alla proposta del consigliere Bagedda perchè venisse rinviata la discussione della mozione sul banditismo. Mi pare che gli eventi ultimi rendano ancor più opportuno il rinvio, non perchè il problema non debba essere trattato con urgenza e con il maggiore approfondimento possibile, ma perchè penso che per l'esame di qualsiasi argomento, anche il più doloroso, occorra un certo distacco. E mi pare che l'emozione che oggi ci domina tutti non sia certo lo stato d'animo più indicato per esaminare con assoluta obiettività il problema in questione.

Perciò, proporrei che la discussione di questa mozione fosse rinviata alla ripresa dei lavori.

BAGEDDA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAGEDDA. Noi stessi presentatori, signor Presidente, chiedemmo ieri che la discussione di questa importantissima mozione venisse rinviata.

II LEGISLATURA

XX SEDUTA

27 NOVEMBRE 1953

ta per i motivi che esposi ed ai quali oggi se ne aggiungono, come giustamente ha osservato il Presidente della Giunta, altri non meno rilevanti. Io, perciò, chiedo che ella voglia accettare la proposta del Presidente della Giunta.

PRESIDENTE. Poichè non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

ZUCCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUCCA. Io sono d'accordo sull'opportunità di spostare il dibattito sulla mozione in questione; penso tuttavia che sia giusto che il Consiglio regionale se ne occupi al più presto e la discuta prima dell'esame del bilancio.

Altrettanto dicasi per la mozione del Gruppo

socialista sulla situazione nel Gerrei. Naturalmente quest'ultima dopo avere discusso quella sul banditismo.

PRESIDENTE. Onorevole Zucca, esamineremo la possibilità di fare una brevissima tornata di due o tre giorni prima della discussione del bilancio, in modo da poter svolgere anche numerose interrogazioni ed interpellanze alle quali la Giunta è pronta a rispondere.

Dichiaro chiusa la sessione attuale. Il Consiglio sarà convocato a domicilio.

*La seduta è tolta alle ore 12,15.*

---

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

---

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari  
Anno 1955